

Pietrasanta, lì 01 agosto 2023

Alla c.a.

Regione Toscana – Direzione Ambiente ed Energia settore VIA e VAS

e p.c

Presidente della Giunta Regionale

Presidente del Consiglio Regionale

Assessore Regionale all'Ambiente

Presidente della Commissione Consiliare Quarta *Territorio, ambiente, mobilità infrastrutture*

Comune di Montignoso

Comune di Seravezza

Comune di Forte dei Marmi

OGGETTO: Richiesta di attivazione procedura di inchiesta pubblica ex art. 24-bis d.lgs. 152/2006 - istanza di rilascio PAUR presentata da programma ambiente apuane spa per completamento oltre quota +43 della discarica per rifiuti speciali non pericolosi ex cava fornace

In riferimento all'oggetto si inoltra Delibera del Consiglio Comunale n.33 con la quale si richiede l'attivazione della procedura di inchiesta pubblica ex art. 24-bis del D.Lgs. 152/2006 relativamente all'istanza di rilascio del PAUR presentata da Programma Ambiente Apuane S.p.A. per il completamento oltre quota +43 della discarica per rifiuti speciali non pericolosi sita in loc. Porta nei Comuni di Montignoso (MS) e Pietrasanta (LU). Allegati alla presente:

- Allegato A: Relazione tecnica.

Cordiali saluti

Il Responsabile settore Ambiente ing. Sara Benvenuto
documento firmato digitalmente



COMUNE DI PIETRASANTA
PROVINCIA DI LUCCA

**SERVIZIO TECNICO AMBIENTE, LAVORI
PUBBLICI E MANUTENZIONI**

**ISTANZA PER RILASCIO DEL PROVVEDIMENTO
AUTORIZZATORIO UNICO REGIONALE (PAUR), AI SENSI DEL
D.LGS. 152/2006 ART. 27 BIS E L.R. 10/2010 ART. 73 BIS –
AZIENDA PROGRAMMA AMBIENTE APUANE SPA**

**ALLEGATO ALLA PROPOSTA DI DELIBERAZIONE COMUNALE
CONCERNENTE LA RICHIESTA DI ATTIVAZIONE DA PARTE DI
REGIONE TOSCANA DI UNA INCHIESTA PUBBLICA AI SENSI
DELL'ART. 53 L.R. 10/2010 E ARTT. 24 BIS E 27 BIS D. LGS 152/2006**

Con prot. n. 45547 del 13/07/2023 il Settore Valutazione Impatto Ambientale e Valutazione Ambientale Strategica della Direzione Ambiente ed Energia della Regione Toscana ha inoltrato agli enti preposti la richiesta di pareri e contributi tecnici istruttori in riferimento al progetto di *“Completamento oltre quota +43 della discarica per rifiuti speciali non pericolosi sita in loc. Porta nei Comuni di Montignoso (MS) e Pietrasanta (LU)”*, nella quale viene richiesto al Comune di Pietrasanta *“Oltre ad un parere generale sugli aspetti relativi alla compatibilità ambientale del progetto in esame, con riguardo anche agli atti di pianificazione di competenza comunale, si chiede un parere riguardo agli specifici aspetti relativi all’Autorizzazione Paesaggistica, all’Autorizzazione ai fini del vincolo idrogeologico”*.

La discarica è ubicata per un terzo nel territorio del Comune di Pietrasanta, in provincia di Lucca, e per due terzi nel comune di Montignoso, in provincia di Massa Carrara; il sito è separato dall’area Zona Protezione Speciale Lago di Porta dalla Statale Aurelia.

Il sito nasce come “Discarica Cava Viti” per inerti all’interno di una vecchia cava per l’estrazione di calcare destinato alla produzione di sottofondi e calce, in cui poi viene autorizzata una discarica con DGP n° 256 del 23/02/1993 della Provincia di Lucca e DGP n° 1159 del 17/12/1992 della Provincia di Massa-Carrara; discarica originariamente definita come discarica “2a categoria tipo B5 per lo smaltimento dei residui delle lavorazioni lapidee (marmettola).

La discarica attuale nasce con la Determinazione Dirigenziale n° 8576 del 07/08/1997 del Settore Ambiente della Provincia di Massa-Carrara come discarica sperimentale di 2a categoria tipo “B” destinata allo smaltimento dei residui delle lavorazioni lapidee (marmettola) rilasciata ai sensi della LR 4/95 e dell’art. 27 del D.lgs. 22/97 (Decreto Ronchi).

A questa si affianca la Determinazione Dirigenziale n° 88 del 07/08/1997 del Settore Ambiente della Provincia di Lucca che analogamente approva il progetto ed autorizza alla realizzazione. Le due autorizzazioni hanno stessa data in quanto nascono da un’unica Conferenza dei Servizi. In base alla suddetta DD 8576 del 07/08/1997, che approva il progetto ed autorizza la realizzazione, la discarica dovrà essere realizzata in due distinte fasi:

- a. Un primo lotto sino a quota +20 s.l.m. corrispondente al riempimento del tratto in fossa
- b. Un secondo lotto corrispondente al completo riempimento dell’impianto.

Con DD n° 8629 del 24/08/2000 la Provincia di Massa-Carrara autorizza la gestione per 5 anni dell’impianto limitatamente al primo lotto sino a quota + 20 per la porzione di propria competenza territoriale e esclusivamente per il codice CER 010406;

Con DD n° 8523 del 22/02/2001 la Provincia di Massa-Carrara autorizza l’estensione dei codici ammessi in discarica con i seguenti:

- a) 170105 (materiali da costruzione a base di amianto)
- b) 170501 (terre e rocce)
- c) 170502 (fanghi di dragaggio);

Successive autorizzazioni rilasciate dalle province di Lucca e Massa Carrara per i rispettivi territori di competenza portano la riclassificazione della discarica da “discarica per inerti” a “discarica per rifiuti speciali non pericolosi”

Nel 2008 è stata avviata una inchiesta pubblica in seguito a presentazione di richiesta di Valutazione di impatto ambientale inerente il Progetto di completamento della Discarica per rifiuti speciali non pericolosi sita in loc. Porta, Comune di Montignoso (MS) e Comune di Pietrasanta (LU).

Il “*Progetto di completamento Discarica per rifiuti speciali non pericolosi sita in Loc. Porta, Comune di Montignoso (MS), Comune di Pietrasanta (LU)*”, prevedeva 3 fasi distinte di coltivazione della discarica: partendo da una quota di +25 m s.l.m., la prima fase porta la discarica a +43 m s.l.m., la seconda fase a +68 m s.l.m., la terza a +98 m s.l.m..

Con determinazione 656 del 23.02.2011, la Provincia di Massa approvava la Valutazione ambientale per l’ampliamento della discarica.

In esito all’ottenimento di VIA nel 2011, la società di gestione otteneva poi il rilascio delle successive AIA di cui alle determinazioni n. 1441 del 26 marzo 2012 della Provincia di Lucca e n. 880 del 26 marzo 2012 della Provincia di Massa Carrara, aventi durata sino al 2 luglio 2022, per la Provincia di Lucca, e al 18 settembre 2022, per la Provincia di Massa Carrara; le suddette AIA, di durata quinquennale poi normativamente portata a decennale, hanno ad oggetto la realizzazione ed esercizio dell’impianto relativamente alla sola fase 1, ossia fino a quota +43 m s.l.m..

In prossimità della scadenza delle autorizzazioni ambientali, essendo raggiunti i conferimenti previsti per la fase 1 ed essendo interesse della società ricorrente di dare seguito alle successive fasi progettuali 2 (+68 m s.l.m.) e 3 (+ 98 s.l.m.), con istanza del giorno 8 ottobre 2021 la società ha presentato, ai sensi dell’art. 29-*octies*, comma 3, lett. b), del d.lgs. n. 152/2006, domanda di riesame con valenza di rinnovo, delle AIA rilasciate per l’esercizio delle fasi 2 e 3 della discarica. La Regione Toscana richiedeva l’integrazione documentale ed emetteva quindi il preavviso di rigetto con nota prot. n. 460451 del 26 novembre 2021, sulla base del parere tecnico reso con nota prot. 0457545 del 24.11.2021; nella sostanza viene evidenziato che la VIA del 2011 aveva validità di cinque anni, che non è stata prorogata e che quindi “*il procedimento di VIA deve essere reiterato con riferimento agli interventi non ancora realizzati ed all’attuale contesto ambientale, programmatico e normativo*”; in esito alle osservazioni procedurali della società, con decreto dirigenziale n. 23121 del 29 dicembre 2021 la Regione Toscana, nel confermare sostanzialmente le argomentazioni recepite dal Settore VIA regionale con la nota prot. n. 457545/ 2021, e ritenendo le osservazioni presentate dalla Società ricorrente “*non idonee a superare i motivi ostativi all’accoglimento dell’istanza*”, ha decretato di disporre, ai sensi e per gli effetti dell’art. 2 c.1 della L. 241/1990 e smi, l’archiviazione dell’istanza, pervenuta tramite SUAP del Comune di Montignoso, acquisita in atti reg.li prot. n. 392932 dell’11.10.21.

Le due AIA avevano rispettiva scadenza il 2 luglio 2022, per la Provincia di Lucca, e 18 settembre 2022, per la Provincia di Massa Carrara, come peraltro attestato, rispettivamente, con nota del 22 settembre 2015 della Provincia di Lucca e con nota del 3 dicembre 2014 della Provincia di Massa Carrara.

La società ricorre al Tar con procedimento R.G. n. 709 del 2021, per il quale il Comune di Pietrasanta espone quanto segue:

- esso ha segnalato più volte nel corso degli anni alla Regione Toscana la irregolare gestione dei rifiuti in atto nella discarica condotta dalla Società Programma Ambiente Apuane sita in località Porta nonché numerosi profili di illegittimità dell’AUA rilasciata;
- con nota del 24 aprile del 2018 ha comunicato alla Regione Toscana “*la probabile contaminazione della falda nel sito in oggetto specificando la necessità di procedere ad accertamenti sulla fonte dell’inquinamento*”;
- con nota del 10 maggio 2019 ha chiesto alla Regione Toscana “*il riesame dell’AIA relativa alla discarica sita in loc. Porta*” sulla base di quattro ordini di motivazioni integranti la previsione di cui all’art. 29-*octies*, comma 4, punto e) del d.lgs. n. 152/2006, richiamando la verifica avente esito negativo

costituita dalla relazione AIA del 2017, in cui ARPAT aveva rilevato la reiterazione della violazione dei limiti relativi al conferimento di rifiuti contenenti amianto;

- la Regione Toscana respingeva l'istanza in data 17 maggio 2019, invitando il Comune di Pietrasanta a presentare un *“proprio motivato provvedimento, corredato dalla relativa documentazione istruttoria e da puntuali proposte di modifica dell'autorizzazione (...)”*, specificando che *“ai fini dell'avvio d'ufficio del procedimento di riesame ex art. 29 – octies del d.lgs. 152/2006 e smi si resta in attesa della richiesta formulata secondo le modalità definite dalla norma sopra richiamata”*;

- con nota in data 18 giugno 2020 il Comune ricorrente ha sottoposto alla Regione un'ampia richiesta di riesame dell'AIA con plurimi richiami alla documentazione tecnica ed alle risultanze istruttorie nonché puntuali argomentazioni non solo sulle criticità già segnalate ma soprattutto su nuovi ulteriori elementi, richiedendo un esame dell'AIA non più unicamente ai sensi dell'art. 29 *octies* del d.lgs.152/2006, comma 4, lett. e), bensì anche ai sensi delle lett. a) e c) del medesimo comma;

- la Regione Toscana in data 18 marzo 2021 ha respinto la richiesta del Comune di Pietrasanta, non ritenendo di dover dare seguito alla richiesta di revisione *“non essendo contenuti nella comunicazione del sindaco di Pietrasanta elementi novativi rispetto alla corrispondenza precedentemente scorsa”* e ritenendo, pertanto, di dare semplicemente *“atto di quanto già riportato nella nota prot. n. 202657 del 17 maggio 2019, resa in riscontro ad analoga richiesta sempre del comune di Pietrasanta in atti regionale prot. n. 21469 del 15 maggio 2019.*

Il 20 maggio 2022 con sentenza del Tar la Programma Ambiente Apuane perde il ricorso e le autorizzazioni ambientali non vengono rinnovate.

Il 13 gennaio 2023 viene presentata istanza di Provvedimento Ambientale unico Regionale di cui all'art. 27 bis del D. Lgs 152/2006 per la realizzazione e gestione dell'impianto.

Per quanto riguarda la parte di territorio ricadente sul Comune di Pietrasanta, sono stati esaminati dall'ufficio ambiente gli aspetti urbanistici e gli aspetti ambientali dei lavori oggetto della richiesta, in particolare quelli relativi alla Legge ed al Regolamento Forestale della Toscana (LRT 39/2000 e DPGR 48/R 2003) ed al Vincolo Idrogeologico di natura edilizia.

1 – Considerazioni sugli aspetti urbanistici

In riferimento al procedimento in oggetto si fa presente che l'attività proposta oggetto di richiesta di rilascio di Provvedimento Unico in oggetto non risulta avere la conformità urbanistica essendo in contrasto con la normativa attualmente in vigore - Regolamento Urbanistico approvato con D.C. n. 31 del 2014 e s.m.i. - e con il Piano Operativo adottato con D.C. n. 78 del 2021, di prossima approvazione.

Si riportano estratti di entrambi gli strumenti urbanistici:

Il Regolamento urbanistico vigente individua l'area in questione all'interno del paesaggio collinare quali *“Aree estrattive storiche”* di cui all'art 14 delle NTA che, in merito agli interventi ammessi, recita: *“In tali aree si interviene tramite Piani di Recupero di iniziativa pubblica o*

privata, con l'obiettivo del superamento del degrado, della loro valorizzazione, del ripristino degli assetti preesistenti e della formazione di attrezzature sportive e per lo svago (parchi avventura, free climbing, mountain bike e downhill), con il recupero delle strutture e superfici preesistenti. E' escluso qualsiasi intervento che comporti una modifica morfologica e geologica del fronte di cava se non per documentati motivi di messa in sicurezza e bonifica delle aree. L'attuazione degli interventi è soggetta alla disciplina della LR 78/1998 e alla stipula di una convenzione con il Comune con la quale si registrano gli interventi di messa in sicurezza ed eventuale bonifica dei fronti occupati da depositi detritici di lavorazione (ravaneti).

7d) Interventi ammessi. *Per le attività e gli edifici esistenti qualora non individuati in cartografia con specifica simbologia sono ammessi interventi manutenzione e ristrutturazione edilizia senza aumento di Sul e volume. Per gli altri edifici sono ammessi interventi manutenzione e ristrutturazione edilizia senza aumento di Sul e volume.”*

Il **Piano Operativo** individua l'area come “Zona E3- Parti del territorio rurale caratterizzato in prevalenza dal morfotipo del mosaico culturale complesso a maglia fitta di pianura e delle prime pendici collinari” (art 6.3 DT02a) e prevede una specifica scheda attuativa volta al recupero ambientale della “discarica”. In particolare, relativamente alle funzioni e alle destinazioni d'uso dell'area si precisa che: *“La destinazione attuale risulta in contrasto con le destinazioni d'uso e le funzioni ammesse nel territorio rurale dall'art. 23 della Disciplina urbanistica. L'attività attuale potrà permanere in base alle autorizzazioni attuali, ma non potrà avere nuove autorizzazioni o rinnovi di quelle esistenti essendo in contrasto con le funzioni ammesse nella zona”.*

In allegato anche la scheda norma al P.O.

Pertanto, alla luce della disciplina urbanistica vigente e adottata, la proposta di completamento oltre quota +43 della discarica per rifiuti speciali non pericolosi sita in località Montiscendi, per la parte ricadente nel Comune di Pietrasanta, *non risulta attuabile.*

Laddove venisse valutata l'opportunità da parte di Regione Toscana di rilasciare il provvedimento unico e di variare di conseguenza gli strumenti urbanistici comunali ai sensi dell'art. 27 bis comma 4 del D. Lgs. 152/2006, la documentazione presentata dovrebbe essere integrata degli elaborati, valutazioni e documenti necessari all'approvazione della variante stessa, alla preventiva Valutazione ambientale strategica (artt. 14, 18, 19, 20 e 29 ex Legge 65 del 2014) ed alle verifiche di congruità e coerenza degli strumenti sovraordinati.

2 – Considerazioni sugli aspetti ambientali

In merito agli aspetti di tipo ambientale, sono stati esaminati sia gli aspetti relativi alle acque di superficie che relativi a quelle di sottosuolo, unitamente alle condizioni idrogeologiche indicate

nella relazione geologica a corredo della documentazione inoltrata.

Come indicato nella fig. 2.7 della Relazione Geologica (allegato GEO.01_GEOL) è constatabile come l'area di discarica sia posizionata in corrispondenza di una litologia ascrivibile al Calcare Cavernoso, interessato da una rete di discontinuità con immersione Sudovest attribuibili alle varie fasi deformative che hanno interessato l'area appenninica, la quale conferisce alla formazione sopra citata un grado di permeabilità compreso tra $3,69 \times 10^{-7}$ e $1,15 \times 10^{-6}$ m/sec, come rilevato dai tecnici incaricati dall'azienda. È stata inoltre istituita una rete di monitoraggio delle acque di falda costituita principalmente da pozzi e piezometri ubicati in un intorno significativo dell'area, tramite la quale vengono effettuati campionamenti a cadenza regolare. Tuttavia, vista la presenza delle sorgenti indicate come S1 ed S3 nell'area a valle della discarica unitamente alle caratteristiche geomeccaniche della litologia presente nel sito, è necessario effettuare una valutazione che tenga conto della variazione delle condizioni ambientali relativamente ad eventi pluviometrici intensi, i quali possono favorire un innalzamento della superficie piezometrica con un interessamento potenziale dei livelli morfologicamente più bassi della discarica e soprattutto dell'area del Lago di Porta, quest'ultima ubicata immediatamente a Sudovest dell'area in esame nella direzione di flusso della falda (che si muove principalmente in direzione Nordest-Sudovest con un alto piezometrico ubicato nella zona del lago) determinata nella relazione geologica di cui sopra.

Inoltre, le acque superficiali vengono immagazzinate in una vasca con una tubazione che ne consente un lento rilascio nella Fossa Fiorentina in modo da non creare problematiche di natura idraulica, senza fare riferimento ad eventuali misure di sicurezza adottate (o da adottare) relativamente alla gestione delle acque in concomitanza di eventi pluviometrici intensi, al fine di evitare tracimazioni delle acque dalla vasca di accumulo principale che possono andare ad interessare la Fossa Fiorentina e, conseguentemente, il Lago di Porta.

Si richiede, quindi, di valutare i seguenti aspetti:

- Eventuale interazione tra piezometria e sostanze potenzialmente inquinanti presenti nell'area in concomitanza di eventi pluviometrici con soglie di riferimento previste dalla vigente normativa in materia di Protezione Civile attribuibili ad un codice di allerta Rosso;
- Verifica della rete di drenaggio delle acque meteoriche e del percolato dell'area per eventi pluviometrici previsti dalla vigente normativa in materia di Protezione Civile attribuibili ad un codice di allerta Rosso, ed eventuale studio di sistemi che consentano di evitare eventi che possono determinare un pericolo di natura idraulica e/o ambientale per le aree limitrofe, con particolare riferimento all'area protetta del Lago di Porta.

3 – Considerazioni sul Vincolo Idrogeologico Edilizio

In merito al Vincolo Idrogeologico Edilizio, è stata verificata la stabilità dello stato attuale e di progetto con le relative fasi intermedie, in riferimento anche all'art. 8 del D.lgs 36/2003 *“Attuazione della direttiva 1999/31/CE relativa alle discariche di rifiuti”*, e per tale aspetto si ritiene che lo studio a corredo dell'istanza debba affrontare il tema della valutazione della stabilità in accordo con l'art. 8 comma 1 del sopra citato decreto legislativo *“La domanda di autorizzazione per la costruzione e l'esercizio di una discarica è presentata ai sensi degli articoli 27 e 28 del*

decreto legislativo n. 22 del 1997, e successive modificazioni, completa di tutte le informazioni richieste dagli articoli medesimi e deve altresì contenere almeno i seguenti dati e informazioni” lettera f-bis) “accorgimenti progettuali previsti per garantire la stabilità del manufatto e del terreno di fondazione con riferimento alle diverse fasi di vita dell'opera, facendo riferimento agli stati limite ultimi e di esercizio previsti dalle vigenti norme tecniche per le costruzioni sia in campo statico che sismico. Nel caso di barriere composite, devono essere valutate le condizioni di stabilità lungo superfici di scorrimento che comprendano anche le interfacce tra i diversi materiali utilizzati”.

Le verifiche di stabilità presenti negli allegati dell'istanza hanno previsto la valutazione globale del corpo di scarica per le diverse fasi di cantiere, senza valutare la stessa in corrispondenza delle superfici di scorrimento con particolare riferimento a quelle relative alle discontinuità rappresentate dai diversi materiali stoccati e dai materiali costituenti le barriere, i paramenti e le varie coperture superficiali.

Pertanto, si richiedono le seguenti integrazioni al fine di soddisfare quanto indicato nel riferimento normativo sopra indicato:

- Verifica di stabilità delle superfici di discontinuità presenti in accordo con il D.lgs 36/2003, utilizzando un idoneo metodo di verifica che tenga conto della geometria planare di tali superfici;

Si ricorda, comunque, che in fase di esecuzione dei lavori sarà necessario rispettare le seguenti prescrizioni:

- Il posizionamento del materiale di risulta, ed eventuali depositi temporanei, ad una distanza utile tale da evitare fenomeni erosivi o di ristagno delle acque, sia ad opera di impluvi, linee di sgorgo naturali o artificiali che di corsi d'acqua permanenti;
- Il terreno di scavo sia conguagliato in loco provvedendo al suo rinverdimento ed alla regimazione delle acque superficiali, oppure reimpiegato in siti autorizzati o smaltito in accordo con la vigente normativa;
- La verifica da parte di tecnico abilitato dello stato di equilibrio oltre che della corretta esecuzione delle opere come riportato negli allegati di progetto;
- Accertamento in loco della rispondenza delle indagini geologiche e delle previsioni di progetto con lo stato effettivo dei terreni, adottando eventualmente ogni ulteriore accorgimento necessario ad assicurare la corretta esecuzione delle opere e alla regimazione delle acque;
- Nel caso di eventuali discordanze circa la stabilità del terreno e dei carichi in ordine alle ipotesi progettuali, al termine dei lavori dovrà essere prodotta una relazione a firma del geologo attestante le eventuali discordanze e gli interventi adottati in corso d'opera per assicurarne la stabilità;

4 – Considerazioni sull'opportunità di richiedere l'attivazione dell'inchiesta pubblica ex art. 53 L.R. 10/2010 e art. 24 bis D. Lgs 152/2006

Dato che l'inchiesta pubblica è un percorso partecipativo di confronto fra il proponente e gli osservanti, con riferimento al progetto per il quale è in corso un procedimento di VIA, che consente di realizzare una forma di partecipazione riportata ad un momento preliminare, di confronto tra la pubblica amministrazione, i proponenti l'opera e i soggetti, pubblici e privati, ad essa interessati e

coinvolti dai suoi effetti, per garantire il dovuto approfondimento rispetto ad eventuali impatti dell'opera in progetto rispetto alle matrici ambientali e paesaggistiche;

Tenuto conto degli art. 53 L.R. 10/2010 e degli artt. 24 bis e 27 bis D. Lgs 152/2006, che si riportano:

L.R. 10/2010 Art. 53 Inchiesta pubblica

1. In attuazione dell'articolo 7 bis, comma 8, e dell'articolo 27 bis, comma 6, del d.lgs. 152/2006, il presente articolo disciplina le forme e le modalità mediante le quali l'autorità competente può disporre, con proprio atto, lo svolgimento di un'inchiesta pubblica, con riferimento al progetto per il quale è in corso un procedimento di VIA.

2. L'inchiesta pubblica è condotta da un comitato composto dal presidente e da almeno due commissari. Il presidente è indicato dall'autorità competente, tra soggetti in possesso di adeguate competenze in materia ambientale. I commissari, in possesso di adeguate competenze in materia ambientale, sono indicati dal presidente, sentite le parti partecipanti all'audizione preliminare dell'inchiesta pubblica, garantendo il bilanciamento di eventuali posizioni contrapposte. Il compenso massimo omnicomprensivo è stabilito in euro ventimila per il presidente ed in euro diecimila per ciascun commissario.

2 bis. Per i fini di cui al comma 2, l'autorità competente provvede alla formazione di un elenco dei soggetti che possono essere indicati al ruolo di presidente. Per i procedimenti di competenza regionale, con deliberazione della Giunta regionale, vengono definiti i requisiti dei candidati, i criteri di valutazione, le modalità di formazione dell'elenco e le modalità per assicurare i principi di trasparenza, di competenza e di rotazione e la parità di genere. I comuni e gli enti parco regionali provvedono in conformità con i rispettivi ordinamenti; resta ferma la facoltà, da parte dei comuni e degli enti parco regionali, di avvalersi dell'elenco formato dalla Regione.

2 ter. L'inchiesta pubblica si svolge con oneri a carico del proponente.

3. L'inchiesta pubblica si compone di almeno tre audizioni aperte al pubblico, ognuna delle quali si può articolare in una o più sessioni:

a) audizione preliminare, in cui il presidente procede alla indicazione dei commissari e presenta ai partecipanti la proposta di programma dei lavori;

b) audizione generale, in cui sono discussi tutti gli aspetti, programmatici, progettuali ed ambientali del progetto oggetto di valutazione, nonché le osservazioni, i pareri e i contributi pervenuti all'autorità competente nell'ambito del procedimento;

c) audizione finale, in cui il presidente illustra la relazione finale sui lavori svolti recante anche il giudizio sui risultati emersi, in collaborazione con i commissari.

4. Alle audizioni previste nell'ambito dell'inchiesta pubblica possono partecipare: gli autori di eventuali osservazioni, il proponente e gli estensori del progetto e dello studio di impatto ambientale, nonché i soggetti competenti in materia ambientale. Sono altresì ammessi a partecipare alle audizioni gli ulteriori soggetti che ne facciano richiesta, con le modalità previste nell'atto di cui al comma 1.

5. Dell'indizione e delle modalità di svolgimento dell'inchiesta pubblica viene dato specifico avviso, pubblicato sul sito istituzionale dell'autorità competente.

6. L'inchiesta pubblica si conclude con la redazione, da parte del presidente in collaborazione con i commissari, della relazione finale sui lavori svolti recante anche il giudizio sui risultati emersi. La relazione è trasmessa all'autorità competente e pubblicata sul sito istituzionale della medesima, fatte salve le esigenze di riservatezza.

7. Nell'atto di cui al comma 1, sulla base dei criteri di cui al presente articolo e tenuto conto del decreto previsto dall'articolo 25, comma 7, del decreto legislativo 16 giugno 2017, n. 104 (Attuazione della direttiva 2014/52/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 aprile 2014, che modifica la direttiva 2011/92/UE, concernente la valutazione dell'impatto ambientale di determinati progetti pubblici e privati, ai sensi degli articoli 1 e 14 della legge 9 luglio 2015, n. 114), sono disciplinate le modalità di svolgimento dell'inchiesta pubblica.

D. Lgs 152/2006 24-bis. Inchiesta pubblica

1. L'autorità competente – *in questo caso leggesi Regione Toscana* - può disporre che la consultazione del pubblico di cui all'articolo 24, comma 3, primo periodo, si svolga nelle forme dell'inchiesta pubblica, con oneri a carico del proponente, nel rispetto del termine massimo di novanta giorni. L'inchiesta si conclude con una relazione sui lavori svolti ed un giudizio sui risultati emersi, predisposti dall'autorità competente.

2. (...)

3. La richiesta di cui al comma 2, motivata specificamente in relazione ai potenziali impatti ambientali del progetto, è presentata entro il quarantesimo giorno dalla pubblicazione dell'avviso al pubblico di cui all'articolo 24, comma 1.

D. Lgs 152/2006 27-bis. Provvedimento autorizzatorio unico regionale

(...) 6. L'autorità competente può disporre che la consultazione del pubblico si svolga ai sensi dell'articolo 24-bis, comma 1, con le forme e le modalità disciplinate dalle regioni e dalle province autonome ai sensi dell'articolo 7-bis, comma 8.

(...)

Visto l'assetto geologico-idrogeologico dell'area, oltre a quello ambientale ed alla presenza di aree sensibili come quella protetta del Lago di Porta, delle abitazioni e delle attività produttive nelle immediate vicinanze dell'area, si ritiene opportuna l'attivazione di Inchiesta Pubblica per la fase istruttoria del provvedimento finale, con tutte le fasi tecnico-amministrative conseguenti, in modo da garantire un confronto più trasparente e partecipativo possibile con la cittadinanza.

Il Responsabile del Procedimento
Ing. Sara Benvenuto
(firmato digitalmente)



COMUNE DI PIETRASANTA

Provincia di Lucca

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

N° 33 del 28/07/2023

OGGETTO: RICHIESTA DI ATTIVAZIONE PROCEDURA DI INCHIESTA PUBBLICA EX ART. 24-BIS D.LGS. 152/2006 - ISTANZA DI RILASCIO PAUR PRESENTATA DA PROGRAMMA AMBIENTE APUANE SPA PER COMPLETAMENTO OLTRE QUOTA +43 DELLA DISCARICA PER RIFIUTI SPECIALI NON PERICOLOSI EX CAVA FORNACE

L'anno 2023, il giorno ventotto del mese di Luglio alle ore 20:30 , in Pietrasanta nella sala delle adunanze posta nella sede comunale, si è riunito il Consiglio Comunale, in adunanza pubblica ed in prima convocazione previa la trasmissione degli inviti scritti ai sensi della legge e dello Statuto Comunale, da parte del Presidente del Consiglio, Paola Margherita Brizzolari.

Al momento della trattazione del presente argomento risultano presenti i Consiglieri Sigg:

	Nome	P	A
1	GIOVANNETTI ALBERTO STEFANO	X	
2	BRIZZOLARI PAOLA MARGHERITA	X	
3	GIUSTI LORENZO		X
4	CARDUCCI SIMONE	X	
5	ALBERTI NICCOLÒ MARIA	X	
6	ALTEMURA MANUELA	X	
7	TOGNINI ANTONIO	X	
8	TACCOLA DANIELE	X	
9	SANTINI LORA ANITA	X	
10	VANNUCCI GIACOMO	X	
11	FARNOCCHIA MASSIMILIANO	X	
12	MORI LUCA	X	
13	CONTI NICOLA	X	
14	TARABELLA IRENE	X	
15	BORZONASCA LORENZO	X	
16	CALCAGNINI ANDREA	X	
17	SIMONI MASSIMILIANO	X	

PRESENTI: 16 ASSENTI: 1

Partecipa il sottoscritto Segretario Generale, Dott.ssa Giovanna Antonia Acquaviva incaricato della redazione del verbale.

Paola Brizzolari, nella sua veste di Presidente assume la presidenza e, constatato il numero legale degli intervenuti, dichiara aperta la seduta.

La seduta è videoregistrata.

La registrazione è conservata agli atti della Segreteria Generale.

Il Segretario Generale, dott.ssa Giovanna Antonia Acquaviva, procede all'appello: risultano presenti n. 15 consiglieri. Assenti: Lorenzo Giusti e Massimiliano Simoni. La seduta è valida. Sono presenti alla seduta gli assessori Matteo Marcucci, Tatiana Giori, Francesca Bresciani, Andrea Cosci ed Ermanno Sorbo. Sono inoltre presenti i Dirigenti , dott.ssa Monica Torti e ing. Valentina Maggi. Partecipa per la discussione del primo punto all'ordine del giorno l'ing. Sara Benvenuto. Il Presidente del Consiglio Comunale, Paola Brizzolari, dopo aver giustificato il consigliere Lorenzo Giusti, gruppo "Ancora Pietrasanta", assente per impegni personali, ricorda Alessio Pellegrini, l'uomo di 46 anni deceduto il giorno 27/07/2023 per un incidente sul lavoro e chiede che il Consiglio Comunale rispetti un minuto di silenzio.

IL CONSIGLIO COMUNALE

IL CONSIGLIO COMUNALE

Vista la nota assunta al protocollo di questo Ente al numero 44547/2023 del 13/07/2023, con la quale Regione Toscana – Settore Valutazione Impatto Ambientale (VIA) e Valutazione Ambientale Strategica (VAS), relativamente all'istanza per il rilascio di PAUR ai sensi degli artt. 27-bis del D.Lgs. 152/2006 e 73-bis della L.R.T. 10/2010 finalizzato al completamento oltre quota +43 della discarica per rifiuti speciali non pericolosi sita in loc. Lago di Porta nei Comuni di Pietrasanta (LU) e Montignoso (MS) presentata da Programma Ambiente Apuane S.p.A., dava atto dell'avvenuto completamento formale dell'istanza e dell'avvio del relativo procedimento in data 12/07/2023;

Esaminata la sopra citata nota, dalla quale emerge che nella stessa data 12/07/2023 è stato pubblicato sul sito internet istituzionale della Regione Toscana l'avviso al pubblico di cui all'art. 23 co. 1 lett. e) del D.Lgs. 152/2006, aprendo così la fase di consultazione del pubblico con riferimento al procedimento in oggetto (https://www.regione.toscana.it/-/paur-provvedimento-autorizzatorio-unico-regionale#consultazioni_in_corso);

Visti gli artt. 27-bis co. 6 del D.Lgs. 152/2006 – Testo Unico dell'Ambiente e 73-bis co. 3 della L.R.T. 10/2010, ai sensi dei quali, nell'ambito del procedimento finalizzato al rilascio del Provvedimento Autorizzatorio Unico Regionale, la consultazione del pubblico può avvenire nelle forme dell'inchiesta pubblica;

Considerato che la decisione da assumere in ordine all'istanza di rilascio del Paur richiesto è particolarmente complessa, sia per l'incremento volumetrico dello stoccaggio dei rifiuti cui è finalizzato il provvedimento richiesto, sia per le peculiarità del sito in argomento, quali la prossimità rispetto ad un'Area Naturale Protetta di Interesse Locale, la varietà della tipologia di rifiuti stoccati nel tempo, la condivisione del sito tra i Comuni di Montignoso e Pietrasanta (e, conseguentemente, le Province di Massa-Carrara e Lucca) con profili di interesse anche per gli enti territoriali vicini, le caratteristiche geologiche ed idrogeologiche del terreno interessato;

Rilevato che, ad oggi, già varie associazioni e comitati del territorio interessato dal progetto di ampliamento della discarica di Cava Fornace hanno avanzato all'autorità competente la richiesta di attivazione di inchiesta pubblica in merito al procedimento in oggetto;

Vista la Relazione tecnica redatta dall'Ufficio Ambiente del Comune di Pietrasanta a seguito di istruttoria condotta sulla documentazione presentata da Programma Ambiente Apuane S.p.A. in sede di istanza di rilascio del PAUR, da intendersi allegata quale parte integrante e sostanziale della presente deliberazione (allegatoA);

Visti:

- la legge 241/1990;
- il D.Lgs. 267/2000 – Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli Enti Locali;
- il D.Lgs. 152/2006 – Testo Unico dell'Ambiente, con particolare riferimento agli artt. 23, 24, 24-bis e 27-bis;
- la legge Regione Toscana 10/2010, con particolare riferimento agli artt. 53 e 73-bis;
- lo Statuto del Comune di Pietrasanta;

Acquisito in ordine alla presente deliberazione il parere di regolarità tecnica, rilasciato dal dirigente dell'area Servizi del Territorio ed alle Imprese ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs. 267/2000;

Dato atto che la presente deliberazione non comporta riflessi diretti o indiretti sulla situazione economico-finanziaria o sul patrimonio dell'Ente e che, pertanto, non si rende necessario il parere di regolarità contabile;

per quanto esposto in narrativa,

Con voti

DELIBERA

1. di richiedere all'autorità competente - Regione Toscana – Settore VIA e VAS, l'attivazione della procedura di inchiesta pubblica ex art. 24-bis del D.Lgs. 152/2006 relativamente all'istanza di rilascio del PAUR presentata da Programma Ambiente Apuane S.p.A. per il completamento oltre quota +43 della discarica per rifiuti speciali non pericolosi sita in loc. Porta nei Comuni di Montignoso (MS) e Pietrasanta (LU);

Delibera di Consiglio Comunale n. 33 del 28/07/2023

2. di incaricare l'Ufficio Ambiente del Comune di Pietrasanta per l'inoltro della presente richiesta, completa dell'allegata documentazione tecnica, a Regione Toscana – Settore VIA e VAS, autorità competente al rilascio del Paur richiesto, nonché al Presidente della Giunta Regionale, al Presidente del Consiglio Regionale, all'Assessore Regionale all'Ambiente, al Presidente della Commissione Consiliare Quarta *Territorio, ambiente, mobilità, infrastrutture* e, per conoscenza, ai comuni limitrofi interessati di Montignoso, Seravezza e Forte dei Marmi;

DELIBERA INOLTRE

con voti di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 134 co. 4 del D.Lgs. 267/2000, stante l'urgenza di intervenire nel procedimento già in corso in sede regionale.

Atto approvato dai presenti.

Il Presidente del Consiglio
Paola Brizzolari

Il Segretario Generale
Dott.ssa Giovanna Antonia Acquaviva

(atto sottoscritto digitalmente)